

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Allegato

B

al P. N. 2918

alla Facc N. 2174

in data 2-5-02

Articolo 1 - Denominazione.

E' stata istituita una associazione culturale denominata "Università della Terza Età e del tempo libero", già operante di fatto dal 1981 su iniziativa del Lions Club di Cremona, ora intitolata a Luigi Grande. Pertanto la denominazione completa risulta essere: "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO LUIGI GRANDE". Per brevità: "UNITRE - CR".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha la sua sede autonoma in Cremona, presso i locali dell'Ufficio di Segreteria dell'Associazione, ora in via Gioconda n°3 o all'indirizzo che verrà comunicato alle autorità competenti, ed ha competenza sul territorio cremonese.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di operare nel settore dell'istruzione e della formazione e cioè:

- a) contribuire alla promozione culturale e sociale dei Soci attraverso l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività connesse;
- b) favorire la partecipazione degli iscritti;
- c) operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle varie generazioni, ai fini di realizzare una vera Accademia di Umanità che, attraverso il sapere, miri all'essere;
- d) Perseguire e realizzare la reintegrazione degli anziani nella società.

Articolo 4 - Adesioni - Esclusioni - Radiazioni.

All'Associazione possono aderire tutti coloro che, nello spirito dell'art. precedente, intendono contribuire alla realizzazione dei fini, attivamente partecipando alla

Prodotto Francesco Eugenio P. N. 2918
2-5-02



organizzazione ed alla realizzazione delle attività, o semplicemente partecipando alla loro realizzazione. L'adesione è libera a tutti, senza distinzione di razza, religione, condizione economica, nazionalità, convinzione politica, nel pieno rispetto di ogni principio democratico. L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta dell'aspirante, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il C.D. delibera pure l'accettazione di soci sostenitori e propone all'Assemblea la nomina dei soci Onorari.

I soci che si dimettono volontariamente, che sono impossibilitati ad effettuare le prestazioni programmate, che non versano le quote annuali, che decedono, che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, sono esclusi dall'Associazione con delibera del C.D. Gli aderenti che hanno un comportamento contrastante con gli scopi statutari possono essere sospesi dal C.D. o radiati dall'Assemblea su proposta del C.D.

Sono escluse partecipazioni temporanee all'Associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Ogni aderente deve essere registrato su apposito Libro Soci.

Articolo 5 - I Soci

Oltre ai Soci fondatori, i Soci aderenti all'Associazione si distinguono in:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci studenti;
- c) Soci onorari;
- d) Soci sostenitori.

Sono Soci ordinari, oltre che i soci fondatori, coloro che, in virtù dell'art.4, ne fanno richiesta e vengono accettati secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Sono Soci studenti tutti i Soci ordinari che frequentano i corsi e le iniziative

ho
noto
ALU

didattiche dell'Associazione.

Sono Soci onorari coloro che, indipendentemente dalla loro appartenenza all'Associazione, possono concorrere ad aumentare il prestigio dell'Università per cultura, professionalità, competenza e per particolari benemeritenze acquisite. I Soci onorari che non siano anche Soci ordinari non hanno diritto di voto.

Sono Soci sostenitori coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione ma che, non partecipando in modo attivo e continuativo alla vita della stessa, non hanno diritto di voto pur potendo essere convocati in assemblea.

I Soci ordinari hanno tutti parità di diritti e doveri.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. Il contributo non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile e non è rivalutabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci ordinari partecipano alle assemblee direttamente o per delega. Ogni socio non potrà portare più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, costituito da:
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - Uno o più Consiglieri;
- c) il Comitato Esecutivo;

Handwritten signature and initials:
Fusini
A. S. S.

d) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei conti

Agli aderenti ed ai componenti gli organi dell'Associazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione stessa.

Articolo 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota annuale. E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente stesso, o di almeno un decimo degli associati, o dalla maggioranza dei Consiglieri; in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. La comunicazione della convocazione deve pervenire, per lettera, ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea è formata e delibera ai sensi e nei termini degli art.20 e 21 del C.C.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione, l'Assemblea sia essa in seduta ordinaria che straordinaria è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 (una) ora di tempo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il/i Revisore/i dei Conti;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività/iniziative proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti;
- approvare i regolamenti ed ogni altro compito che per legge è demandata all'Assemblea ordinaria.

Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono:

- la modifica o la variazione del presente Statuto;
- lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo;
- ogni altro compito che per legge è demandato all'Assemblea straordinaria.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare i verbali.

Articolo 3 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti tra i Soci aventi diritto di voto. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nella sua prima riunione elegge, tra i propri

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

componenti, il Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce su richiesta scritta del Presidente o di almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

X Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione e ha il compito di nominare anche il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo, in qualità di organo collegiale, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Per l'ordinaria amministrazione potrà essere data delega ad uno o più membri del Consiglio, anche separatamente, fissandone i limiti e la durata.

Al Consiglio Direttivo spetta la nomina dei Delegati alle assemblee regionali e nazionali.

In caso di dimissioni di un membro, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti o, per mancanza di disponibilità, per cooptazione di altra persona indicata dal C.D. e ratificata dalla prima Assemblea utile.

Decadendo la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, nominare procuratori generali o ad acta, fissandone i limiti e la durata.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Articolo 9 – Il Comitato Esecutivo

E' costituito da tre Membri designati dal Consiglio Direttivo. Ha la funzione esecutiva delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.

E' coadiuvato dal Segretario.

L'appartenenza al Comitato Esecutivo non è incompatibile con le cariche previste al precedente art.8.

Articolo 10 – Il Presidente

E' nominato dal Consiglio Direttivo durante la riunione di insediamento. E' il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta ufficialmente presso le Autorità, locali ed extra-locali, e nei rapporti normali con le altre Associazioni, salvo delega ad altro Membro dell'Esecutivo, o seconda diversa indicazione stabilita dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

Convoca formalmente le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando quietanze liberatorie.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 11 – Il Vicepresidente

E' nominato dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo e



del Comitato Esecutivo.

Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci dell'Associazione. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.

Articolo 13 – Il Tesoriere

Svolge compiti amministrativi; è responsabile delle scritture contabili; provvede alle necessità logistiche dell'Associazione; fornisce la bozza dei Bilanci consuntivi e preventivi al Consiglio Direttivo, Bilanci che sarà sua cura illustrare all'Assemblea dei Soci. E' designato dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento.

Articolo 14 – Il revisore dei conti – Il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea decide di volta in volta circa la nomina di un Revisore dei conti o di un Collegio dei Revisori dei conti. Il Collegio è costituito da 3 (tre) Membri effettivi e da 2 (due) Membri supplenti, designati dall'Assemblea dei Soci.

In caso di nomina di un solo Revisore effettivo l'Assemblea nomina anche un Revisore supplente. L'organo di revisione ha il compito della verifica contabile dell'Amministrazione dell'Associazione così come previsto dall'art.2403 e segg. del Codice Civile e comunica le risultanze della sua attività all'Assemblea dei Soci con una relazione che accompagna i bilanci consuntivo e preventivo.

Il/I Revisore/i dei conti può/possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Durano in carica 3 (tre) anni.

Articolo 15 – Operazioni e attività varie

L'attività didattica sarà curata dal Comitato Esecutivo, che si potrà avvalere della consulenza di esperti, che potranno essere interpellati a discrezione. La ricerca di fondi e finanziamenti in genere sarà perseguita dal Comitato Esecutivo, anche su

indicazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione può collegarsi con altre Associazioni consimili ed eventualmente confluire in un organismo regionale o nazionale, mantenendo la sua autonomia in ogni settore. Allo stesso modo può dar vita a Sezioni staccate, che potranno agire, dal punto di vista amministrativo, in modo autonomo.

Articolo 16 – Il patrimonio e le risorse

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni immobili, mobili, mobili registrati e danaro pervenuti alla Associazione per donazione e/o successione;
- dai beni di ogni specie acquisiti dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- quote associative;
- ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività istituzionali o connesse.

I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci. Per la sua attività, l'Associazione può richiedere ai Soci, oltre la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, anche un contributo per le attività didattiche collaterali.



Articolo 17 - Il bilancio

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dall'1 luglio al 30 giugno di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

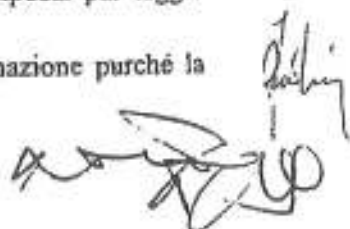
Agli organi statutari non competono remunerazioni ad eccezione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione.

Articolo 18 - Durata e cessazione

L'Associazione ha durata indefinita nel tempo. Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento o cessazione, il patrimonio, al netto delle eventuali risultanze passive, sarà devoluto, in pari ammontare, all'Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura di Cremona, ad Onlus affini all'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96 n°.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare anche diversa destinazione purché la



devoluzione avvenga ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Articolo 19 – Disposizioni finali

Ogni carica ha la durata triennale e può essere rinnovata. Per quanto non previsto nel presente Statuto e dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle leggi vigenti, in particolare al Codice Civile, alla legge n°.266 del 1991, alla legge n°.22 del 1993, al D.Lgs. n°.460 del 1997 e alle loro eventuali modificazioni.

Cremona, li 26 novembre 2001

Francesco Eugenio Luigi

*Votato
Autore*

Francesco